

CONTRATTO

**TRA AUSL DELLA ROMAGNA E LA STRUTTURA SANITARIA
PRIVATA ACCREDITATA “FONDAZIONE FLAMINIA
AGOPUNTURA AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE E
ANESTESIA” - DI RAVENNA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI
RAPPORTI DI FORNITURA PER PRESTAZIONI DI
SPECIALISTICA AMBULATORIALE (VISITE
ANESTESIOLOGICHE E AGOPUNTURA)
PERIODO: 5 NOVEMBRE – 31 DICEMBRE 2018**

Tra le Parti :

- **AUSL della Romagna (di seguito Azienda- Committente)**, con sede legale in Ravenna in via De' Gasperi n. 8, CF e P. IVA 02483810392 rappresentata dalla Dott.ssa Manuela Manini, Direttore U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni, in forza dello specifico mandato conferito dal Direttore Generale; PEC : azienda@pec.auslromagna.it

e

- **la Fondazione Flaminia Agopuntura – Ambulatorio di Medicina generale e anestesia (di seguito il Fornitore)** con sede legale in Via Di Roma, 23 – Ravenna - C.F./P.IVA 01174140390, rappresentata legalmente dal Sig. Romano Brandolini e sede operativa in Ravenna, Via Missiroli n. 10 Pec: fondazioneflaminia@legalmail.it.

Richiamato in particolare:

- il D.lgs 502/92 e s.m.i ed in particolare gli artt. 8 bis “autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”; 8 quater “accreditamento istituzionale” e 8 quinquies “ accordi contrattuali”;

- la DGR n° 426/2000 “Linee guida e criteri per la definizione degli accordi e la stipula dei contratti ai sensi D.Lgs n° 502/92 ,così come modificato dal D.Lgs n° 229/ 99 e della Legge regionale n° 37/98: Primi adempimenti” che ha attribuito alle Aziende Sanitarie la competenza alla stipula dei predetti accordi contrattuali a favore dei cittadini nel proprio ambito territoriale , in coerenza con gli indirizzi regionali in materia;

-il D.lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materie di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” ed in particolare il libro recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e s.m.i.;

-la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ed in particolare l’art. 1 comma 42 lett. L che modifica l’art. 53 del d.lgs 165/2001, aggiungendo il comma 16-ter e che disciplina il cosiddetto “revolving doors” o “pantouflage” per evitare che si creino situazioni di conflitto di interessi nel conferimento di incarichi;

- la DGR n° 354/2012 “Linee di indirizzo regionali in materia di

controlli esterni ed interni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella Regione Emilia-Romagna.

Aggiornamento”;

- il Nomenclatore Tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio sanitario di cui alla DGR 410/1997 e successive modifiche ed integrazioni (DGR 263/2003 ; DGR n° 1108/2011; DGR 1906/2011;DGR 145/2013; DGR 253/2015);

- Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in particolare l'art. 28 del Regolamento citato, recante la disciplina del Responsabile del Trattamento e, in generale, la normativa vigente in materia di Privacy;

- La deliberazione del Direttore Ausl della Romagna n. 275 del 25/07/2018, avente ad oggetto “Adeguamenti al Regolamento (UE) 2016/679: definizione dell’organigramma delle responsabilità privacy aziendali determinazioni”;

- La nota Prot. n. 2018/0226396/P del 07/09/2018 a firma del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna e ad oggetto “Nomina a Responsabile Interno del trattamento dei dati e relative istruzioni ai sensi dell’art. 29 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati n. 679/2016 (GDPR). Deliberazione n. 275 del 25/07/2018”;

- la deliberazione Ausl della Romagna n. 333 del 26/07/2017 con oggetto “Committenza sanitaria per attività di specialistica

ambulatoriale – approvazione modello organizzativo;

- la precedente determina 1649 del 31.05.2018 avente ad oggetto “Ridefinizione contratto tra AUSL Romagna e la struttura sanitaria accreditata Fondazione Flaminia Agopuntura Ambulatorio di Medicina Generale e Anestesia di Ravenna per la regolamentazione del rapporto di fornitura sperimentale di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale (Visite Anestesiologiche e Agopuntura) periodo Giugno Luglio 2018”.

Vista la nota agli atti al Prot. n. 0248512/A del 02.10.2018 con cui il Direttore del Distretto di Ravenna Dott.ssa Roberta Mazzoni ritiene necessario procedere alla sottoscrizione del contratto di fornitura nelle medesime condizioni del precedente, al fine di aumentare l'offerta di prestazioni di agopuntura, così come previsto dalle indicazioni regionali presso il territorio della provincia di Ravenna nonché contenere i tempi di attesa attualmente presenti nella struttura pubblica.

Vista la successiva nota acquisita agli atti della U.O. Acquisizione prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni con Prot. n. 0273642/A del 30.10.2018 con la quale si specifica che il fabbisogno delle prestazioni di agopuntura per il bimestre novembre e dicembre 2018 si rende necessario in relazione ai tempi di attesa dei pazienti in prenotazione presso il Centro di Terapia Antalgica di Ravenna che vengono indicati in circa 24 mesi, tale da rendere necessaria una proroga della committenza.

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo regola i rapporti tra L'Azienda Usl della Romagna (**Azienda e/o Committente**) e la Fondazione Flaminia Agopuntura – Ambulatorio di Medicina generale e anestesia (**Fornitore**) per la fornitura di prestazioni di Agopuntura a favore degli utenti residenti nell'ambito territoriale di Ravenna con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale erogate presso la seguente sede:

-Via Missiroli, 10 - Ravenna, accreditata in via provvisoria con determinazione n°2951 del 01/03/2017 e successiva determinazione n° 18778 del 21/11/2017, della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, nonché, da ultimo, con determinazione n. 9867 del 26.06.2018, la quale ha confermato in accreditamento istituzionale la suddetta struttura sanitaria privata per le attività “visite anestesilogiche con Agopuntura” con prescrizione da sanare entro 6 mesi dalla data di adozione della determina 9867 medesima.

Il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi è altresì autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva, agli atti dell'Azienda, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sottoscritta con modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

L'Azienda Committente procede alle necessarie verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

È onere del Fornitore, il quale si obbliga a tal fine, comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati e/o informazioni indicate nelle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fornite all'Azienda Committente ai fini della stipula e regolare esecuzione del presente Accordo di Fornitura, nonché per la valutazione della congruità dei servizi offerti agli assistiti.

ART. 2 - VALIDITA' DELL'ACCORDO

Il presente contratto ha validità per il periodo **05.11.2018-31.12.2018**, potrà essere integrato o modificato in ogni momento, qualora intervengano elementi di valutazione nuovi sia in ordine agli aspetti sanitari sia in ordine agli aspetti economici in esito alle verifiche periodiche o in conseguenza di nuove e diverse disposizioni programmatiche, tariffarie, normative (nazionali, regionali e/o locali).

Le eventuali modificazioni e le integrazioni concordate tra le parti dovranno essere formalizzate per iscritto, mentre saranno applicate di diritto tutte le disposizioni normative nazionali e regionali che dovessero intervenire nel corso di esecuzione del contratto.

La validità dell'accordo è condizionata dalla permanenza dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della struttura.

L'Azienda USL si riserva il diritto di recesso immediato dal contratto nel caso in cui vengano accertate l'esistenza di infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura o la struttura sia soggetta a qualsiasi provvedimento (anche interdittivo o cautelare) derivante dall'applicazione della normativa antimafia.

ART. 3 - PIANO DI COMMITTENZA

La tipologia e la quantità di prestazioni specialistiche oggetto del presente contratto e la relativa valorizzazione economica sono determinate nel piano di committenza, definito dal Direttore di Distretto Dott.ssa Roberta Mazzoni, in raccordo con il Direttore del Centro di Terapia Antalgica del P.O. di Ravenna Dott. Massimo Innamorato e della Direzione Sanitaria di Ravenna Dott. Paolo Tarlazzi **(ALL 1)**;

Le prestazioni si intendono commissionate per il periodo 05.11.2018-31.12.2018.

La produzione complessiva del Fornitore non può eccedere quanto contenuto nel Piano di Committenza negoziato se non a seguito di ulteriore formale committenza da parte dell'Azienda.

La tipologia delle prestazioni da erogare è quella contenuta nel Nomenclatore tariffario delle "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale" di cui al D.M. 22/07/96 – D.G.R. n. 410 del 25/03/97 e s.m.i.

ART. 4 - ACCESSO ALLE CURE

La Fondazione Flaminia comunica alla Direzione Medica P.O. di Ravenna il calendario mensile delle disponibilità (con concentrazione nella fascia mattutina).

Il Centro di Terapia Antalgica provvederà a contattare i pazienti in lista di attesa e, sulla scorta del calendario proposto, comunica loro data/orario di inizio delle prestazioni di agopuntura, occupando tutti gli spazi disponibili.

Il paziente, subito prima di recarsi alla Fondazione Flaminia, si

presenterà in ospedale c/o il Centro di Terapia Antalgica, dove lo specialista ospedaliero provvederà alla consegna delle prescrizioni (SSN o Dematerializzata-DEMA) con indicazione della visita anestesiologicala e del ciclo di terapia antalgica ed anche del modulo di attivazione Ciclo Agopuntura **(ALL. 2)**.

A tal fine, come concordato tra le parti, il centro di Terapia Antalgica dovrà effettuare due distinte prescrizioni, una per visita anestesiologicala, cod. 89.7A.1 e una per ciclo di Agopuntura, cod. 99.92 "Altra Agopuntura", per un massimo di 8 sedute per ciclo.

Il paziente munito di prescrizioni e di modulo di attivazione si reca presso la Fondazione Flaminia, viene preso in carico mediante la prima visita e riceve il ciclo di sedute (nel numero massimo di 8 sedute, indicate dallo specialista del Centro di Terapia Antalgica).

Terminato il ciclo, la Fondazione Flaminia invia il modulo di attivazione - compilato e sottoscritto - alla Direzione Medica del P.O. di Ravenna (tramite fax al n. 0544/285470), ed al Centro di Terapia Antalgica a mezzo mail all'indirizzo: terantalgica.ra@auslromagna.it.

Il Centro di Terapia Antalgica si attiverà per fissare la data della visita specialistica di controllo dopo 30-40 giorni dal termine del ciclo di sedute ed eventualmente per far ripetere al paziente il percorso, prescrivendo un ulteriore ciclo di sedute tramite nuova prescrizione (SSN/DEMA) e nuovo modulo di attivazione.

ART. 5 - TARIFFE E BUDGET

Alle prestazioni negoziate sono applicate le tariffe riportate nel Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di specialistica

ambulatoriale erogabili a carico del Servizio Sanitario.

In caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il volume massimo di prestazioni remunerate, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di Budget annuali, fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato, come previsto dall'art.8 quinquies del D.Lgs.502/1992.

Il Budget complessivo del Piano di Committenza ambulatoriale, è definito al lordo del ticket (riscosso direttamente dal Fornitore in nome e per conto del Committente) e dello sconto del 5% convenzionalmente pattuito dettagliato nel piano di committenza,

ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Fornitore ha l'obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall'art. 1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dal regolamento in materia di emissione, trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55

In specifico, il Fornitore dovrà inviare le fatture in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI) all'Azienda Usl della Romagna - Via de Gasperi 8-48121 Ravenna C.F. e P.IVA: 02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 "Riferimento Amministrazione" COMRA.

Il Fornitore emette la fattura delle prestazioni erogate nel momento in cui rende disponibili i dati di flusso ASA o tramite produzione del tracciato informativo regionale o anche direttamente al Committente tramite apposito tracciato record allegato alla fattura in modo tale che il Committente possa svolgere tempestivamente gli accertamenti dovuti, preliminari al pagamento.

La riscossione della quota di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria (ticket) avviene direttamente presso il Fornitore e secondo le modalità vigenti anche per le prestazioni a vantaggio di pazienti muniti di prescrizione compilata sul ricettario SSN in caso di attività integralmente remunerate dal ticket (paganti in toto) che vanno mensilmente rendicontate e inserite nel flusso ASA.

Il Fornitore, in sede di fatturazione, provvede a stornare dal costo della prestazione il ticket riscosso, nonché gli sconti pattuiti come da scheda di committenza allegata.

Il Fornitore dovrà emettere mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza, regolare fattura relativa ai cicli di cure conclusi nell'arco del mese precedente, allegando alla stessa la prescrizione dello specialista del Centro di Terapia Antalgica per le sedute di agopuntura, il modulo di attivazione ciclo di agopuntura debitamente compilato, e l'eventuale ricevuta del ticket riscosso, anche al fine di consentire le attività di monitoraggio e di controllo della produzione rispetto al piano di Committenza.

Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data,

eventuale ticket riscosso e firma del paziente per avvenuta erogazione della prestazione.

L'importo delle singole fatture, che verrà addebitato all'Azienda, **nelle forme sopraindicate**, dovrà essere quello risultante dalla tariffa del nomenclatore tariffario, dedotto l'importo degli eventuali ticket riscossi e degli sconti concordati. La documentazione giustificativa allegata alla fattura dovrà indicare le quantità erogate di ogni tipologia di prestazione, il relativo importo lordo e netto ed il ticket riscosso.

Il Fornitore addebiterà all'AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale. Tale previsione comprende anche quelle prestazioni integralmente remunerate dal ticket (paganti in toto la prestazione S.S.N.) che debbono essere inserite nel Flusso ASA; l'inadempimento a questo obbligo informativo comporterà pertanto la restituzione delle corrispondenti somme di Ticket versate dal cittadino e incassate direttamente dal Fornitore.

Le prestazioni rese saranno saldate **entro 60 giorni** dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza. Si specifica, inoltre, che soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorrono a determinare le transazioni economiche e che il flusso ASA costituisce l'unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei

controlli di coerenza con la **produzione** commissionata e validata dalla banca regionale.

Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta, non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN.

Il pagamento avviene a titolo di acconto, salvo conguaglio attivo e passivo a seguito della validazione complessiva delle banche dati regionali e controlli sulla produzione erogata.

La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sulle prestazioni sanitarie erogate, risultassero non dovute o dovute in parte.

L'Azienda effettuerà opportune verifiche atte ad accertare l'effettiva residenza dell'utente ed in caso di riscontrato errore/incongruenza, ne darà comunicazione al Fornitore che, a sua volta, dovrà emettere tempestivamente nota di credito.

In ogni caso, in ipotesi di riscontrato errore di fatturazione (e/o di fatturazione non conforme alle modalità e criteri previsti nel presente Accordo), che emergessero anche in esito ai controlli effettuati ai sensi del successivo art. 7, l'Azienda procederà, parimenti, a richiedere al Fornitore l'emissione di nota di credito contestualmente al blocco del pagamento fino all'ammontare dell'importo contestato.

In tal caso è obbligo del Fornitore emettere tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla richiesta dalla contestazione- richiesta, nota di credito, a fronte dei rilievi avanzati dal Committente.

Nello stesso termine di 30 gg. dalla contestazione il Fornitore può, eventualmente, replicare-controdedurre alla contestazione, purchè le repliche-controdeduzioni siano supportate da riscontri oggettivi e documentali che, in ogni caso, l'Azienda Committente si riserva di valutare. La mancata replica alle contestazioni sollevate dall'Azienda nel termine indicato equivale ad accettazione della contestazione.

Resta salva la possibilità per l'Azienda di avvalersi della compensazione di cui all'art. 1241 c.c.

La reiterata mancata emissione della nota di credito da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento e, previa diffida, causa di risoluzione dell'Accordo.

Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore di sospendere l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

ART. 7 - CONTROLLI SANITARI E AMMINISTRATIVI

L'Azienda può effettuare in qualunque momento controlli e/o ispezioni tendenti a verificare sia l'appropriatezza delle prestazioni rese sia la congruenza tra prescrizioni , prestazioni e relative tariffe, ai sensi normativa vigente.

Sono, inoltre, previsti controlli amministrativi.

In particolare:

- controlli anagrafici (residenza del cittadino/utente);
- congruenza tra importo fatturato e importo validato dalla RER;
- controllo rispetto tetti economici.

ART. 8 - QUALITA' DEL SERVIZIO RESO

Il Fornitore, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga a:

- porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all'utenza in termini di accessibilità ai servizi, adoperandosi, ove ciò sia compatibile con le condizioni cliniche del paziente, per ridurre al massimo il numero degli accessi;
- fornire le attività programmate nel rispetto di requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti igienico-sanitario, protezionistico, di sicurezza strutturale, ambientale, tecnologica, di professionalità e di qualità globale. L'attività contrattata sarà, infatti, immediatamente sospesa anche parzialmente, nel caso di accertate e comprovate gravi carenze professionali e tecnologiche che possano precludere la sicurezza degli assistiti. A tale scopo l'Azienda invierà contestazione formale motivata e circostanziata con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse o il ripristino delle condizioni carenti, salvo che si verifichino più gravi inadempienze che configurino fattispecie previste esplicitamente dalla normativa vigente come cause di risoluzione dell'Accordo di fornitura;
- concordare ed attuare protocolli operativi in quelle discipline in cui siano poste in atto indicazioni e linee guida approvate in sede regionale e/o aziendale;
- garantire la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi. In caso di reclamo di un utente, il Fornitore si

impegna a fornire tempestivamente adeguata risposta

all'Azienda entro i termini richiesti;

- rispettare la normativa vigente in materia di consenso informato.

ART. 9 - MONITORAGGIO CONTRATTO LOCALE

Il contratto sarà sottoposto al monitoraggio delle tipologie e volumi contrattati. In ipotesi di scostamento saranno effettuati rilievi.

Il monitoraggio riguarderà anche il rispetto degli obblighi in materia di accesso alle cure di cui all'art. 4.

Il Fornitore è tenuto in ogni caso al governo della propria produzione al fine di renderla coerente ai livelli quali-quantitativi negoziati.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL FORNITORE- DEBITO INFORMATIVO

Il Fornitore si impegna a rispettare il debito informativo nei confronti dell'Azienda comunicando tempestivamente le variazioni intervenute nei modelli di anagrafe sanitaria delle strutture (ministeriale/regionale), nonché ogni altra rilevazione ricompresa nel N.S.I.S..

Il Fornitore si impegna a trasmettere **al Committente** la documentazione relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate a favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale aziendale e negli ambiti territoriali extra-rer .

Il Fornitore dovrà soddisfare il debito informativo per il monitoraggio degli accordi contrattuali fornendo, mensilmente, all'Azienda il **flusso ASA** (comprendente i paganti in toto la prestazione, secondo le modalità stabilite dalla Circolare n. 2 del 16/2/2011 e s.m.i.).

L'invio del supporto informatico, la sua correttezza e completezza sono da considerarsi condizioni indispensabili per il riconoscimento degli oneri relativi all'attività erogata a carico del SSN, nel rispetto dei budget negoziati.

Rientra nell'obbligo informativo del Fornitore anche quello di comunicare tempestivamente all'Azienda Committente ogni variazione dei dati e/o delle informazioni contenute nelle autocertificazioni rilasciate ai fini della sottoscrizione del presente Accordo.

L'Azienda si riserva, in caso di necessità, di richiedere altri dati che il Fornitore è tenuto comunque a fornire.

ART . 11 - ASSICURAZIONE

Il Fornitore garantisce di aver sottoscritto un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività **o comunque trovarsi in condizione di Autoassicurazione**. L'Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

Art. 12 - INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materia, in particolare dall'art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l'incompatibilità assoluta del personale del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero-professionale a prestare la propria attività nei confronti del Fornitore.

Pertanto è vietato per il Fornitore avere nel proprio organico, in qualità di consulente o prestatore d'opera, personale che intrattenga un rapporto di dipendenza/convenzionale con il SSN.

Il Fornitore assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti di interesse anche potenziali; in ogni caso il Fornitore che dimostri buona fede non risponde in ordine a false dichiarazioni rilasciate dai professionisti.

Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi di:

- sospensione dell'esecuzione del servizio;
- violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall'Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore;
- violazione dell'obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall'Emilia-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento;
- violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità;
- perdita del requisito oggettivo dell'accreditamento;
- perdita del requisito soggettivo auto dichiarato;

In tali casi l'Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

La risoluzione opererà trascorsi 90 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste nel presente Accordo, dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

ART. 14 - PRIVACY

Le prestazioni sanitarie devono essere erogate nella piena osservanza delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, regionali e delle linee guida aziendali reperibili e applicabili in materia di Privacy, nonché conformemente al Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati (c.d. GDPR).

A tale ultimo proposito, con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore dichiara e garantisce di essere in possesso di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, funzionali all'adozione e attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. GDPR) e, in generale, la normativa vigente in materia di Privacy.

Preso atto di quanto sopra, si nomina il Fornitore, nella persona del suo legale rappresentante, "Responsabile del trattamento" dei dati ai sensi dell'art. 28 del nuovo GDPR come da atto di nomina allegato al presente Accordo (**ALL. 3**), da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il Fornitore è tenuto all'osservanza del Regolamento Europeo n. 679/2016 e a recepire, in ogni momento, ogni eventuale modifica ed integrazione in materia di

Privacy in conseguenza di nuove e diverse disposizioni nazionali, regionali e aziendali.

ART. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO E NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il Fornitore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Azienda USL della Romagna come da ultimo adottato con deliberazione n. 209/2018 e s.m.i., **consegnato in copia (ALL. 4)** che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, con la sottoscrizione del presente accordo. L'Azienda si impegna a portare a conoscenza del Fornitore ogni variazione del Codice.

La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici, comporterà la risoluzione dell'accordo, previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda ed applicazione della procedura prevista dall'art. 20 a garanzia del diritto di difesa.

Il fornitore dovrà altresì attenersi agli obblighi di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 introdotto dalla L.190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Ausl della Romagna che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto e il divieto del fornitore di

contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni. L'onere di verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esso rilasciato preventivamente alla stipula del contratto di lavoro è in capo al Fornitore.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia tra le parti, in assenza di bonaria composizione, è competente a decidere il Foro di Ravenna.

ART. 17 - REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 delle tariffe - parte 2° - del DPR 26/04/1986 n. 131.

Le spese di bollo sono a carico del Fornitore; le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.

ART. 18 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile, dalle specifiche norme nazionali e regionali in materia, dagli Accordi con la Regione Emilia Romagna e le Associazioni rappresentative.

Sono fatte salve eventuali modificazioni e integrazioni conseguenti a sopravvenuti indirizzi e disposizioni aziendali compatibili con l'assetto negoziale regionale e nazionale.

ART. 19 CLAUSOLE ai sensi DELL'ART- 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. del codice civile, le parti

dichiarano di avere preso visione e di accettare espressamente le clausole di cui all'art. 11.

Allegati :

- 1) Piano di committenza specialistica;
- 2) Modulo di attivazione Ciclo di Agopuntura;
- 3) Atto di nomina a Responsabile Esterno del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 Reg.to UE n. 679/2016 (GDPR);
- 4) Codice di comportamento dell'Azienda USL della Romagna adottato con deliberazione n. 209/2018.

Ravenna,

Per l'Azienda Usl Romagna	Per la Fondazione Flaminia -
U.O. Acquisizione Prestazioni	Agopuntura
Sanitarie da Erogatori Esterni	(Il legale Rappresentante)*
(Il Legale Rappresentante)	Sig. Romano Brandolini
Dott.ssa Manuela Manini*	

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.

Bollo assolto virtualmente in ottemperanza dell'art. 6 comma 2, del DM 17 Giugno 2014 per un importo pari a € 144,00.